

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-62/14)

(2014/C 361/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Funzione pubblica — Domanda di annullare la decisione della Commissione di non ammettere la ricorrente alle prove di traduzione — Concorso EPSO (AD/263/13) per la costituzione di una riserva di assunzione di traduttori di lingua italiana.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione del 19 novembre 2013 di non ammettere la ricorrente alle prove di traduzione;
- annullare se necessario la decisione del 27 marzo 2014 recante rigetto del reclamo della ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 12 luglio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-64/14)

(2014/C 361/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Funzione pubblica — Domanda di annullare la decisione della Commissione di non ammettere la ricorrente alle prove di traduzione del concorso EPSO/AD/263/13 per la costituzione di una riserva di assunzione di traduttori di lingua italiana.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione del 19 novembre 2013 di non ammettere la ricorrente alle prove di traduzione;

- annullare se necessario la decisione del 2 aprile 2014 recante rigetto del reclamo della ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 15 luglio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-66/14)

(2014/C 361/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Funzione pubblica — Domanda volta a far dichiarare che l'articolo 9 delle disposizioni generali d'esecuzione (DGE) dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto, del 3 marzo 2011, è illegittimo e annullare la decisione relativa al trasferimento dei diritti pensionistici del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione in applicazione di tali nuove DGE.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare che l'articolo 9 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto è illegittimo e quindi inapplicabile;
 - annullare la decisione del 4 ottobre 2013 di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nel contesto del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;
 - condannare la Commissione alle spese.
-